

N. 1/2023 conc. sempl.



**TRIBUNALE DI TRIESTE**

**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Arturo Picciotto                      Presidente

dott. Daniele Venier                      Giudice rel.

dott.ssa Monica Pacilio                      Giudice

letto il ricorso ex art. 25 *sexies* CCII depositato in data 11.8.2023 da

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 5.12.2023;

sentito il giudice relatore;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

1. Con ricorso depositato l'11.8.2023                      chiedeva che – previa conferma delle misure protettive e cautelari nei confronti di tutti i creditori indicati nel relativo elenco per la durata di quattro mesi– il Tribunale omologasse il concordato semplificato per cessione dei beni in base al piano di liquidazione contestualmente presentato.

Il Tribunale, dopo avere acquisito, ai sensi del terzo comma dell'art. 25 *sexies* CCII, il parere dell'esperto                      la relazione finale dallo stesso redatta ex art. 17, co. 8 CCII era già stata allegata dalla ricorrente; doc. 11) in ordine ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, con decreto dd. 8.9.2023 confermava le misure protettive nei confronti di tutti i creditori indicati nell'elenco dei creditori, stabilendo che dal giorno della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e per i quattro mesi successivi i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che dalla stessa data le prescrizioni rimangono spese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può

essere pronunciata; nominava ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. il dott.

assegnandogli termine di giorni 30 per il deposito del parere di cui al comma 4 dell'art. 25 *sexies* CCII; ordinava la comunicazione della proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, e fissava udienza per l'omologa, innanzi al giudice relatore, al 23.1.2024, anticipata, su istanza della ricorrente, al 5.12.2023, assegnando termine perentorio ai creditori e a qualsiasi interessato sino a dieci giorni prima per la presentazione di eventuali opposizioni.

A seguito della sopravvenuta notifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un atto di accertamento dd. 28.9.2023 per omesso pagamento di tasse automobilistiche dell'ammontare di Euro 105,58, di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 23/2023 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in favore del creditore chirografario

di Euro 208,75, e della nota di prenotazione di carico a ruolo dell'importo di Euro 520,00 relativo all'imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 260/2021 ottenuto da confronti di che incrementavano la relativa esposizione debitoria verso la stessa Agenzia a Euro 1.264.796,33, la ricorrente, con atto depositato il 10.10.2023, modificava la proposta in senso migliorativo incrementando dal 6,5% al 6,9% la percentuale di soddisfacimento nei confronti dell'Agenzia, impegnandosi a rinunciare alle impugnazioni degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, già presentate innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trieste, e condizionatamente all'omologa definitiva del concordato, con la conseguente liberazione dall'accantonamento delle somme corrispondenti, e prevedendo infine l'aumento dell'apporto della finanza esterna assicurata da da Euro 170.000,00 a Euro 176.000,00.

In data 11.10.2023 l'ausiliario depositava il prescritto parere.

Si sono tempestivamente costituite ponendosi all'omologa, e la quale si è limitata ad alcune precisazioni in ordine ai dati contenuti nel parere del dott rimettendosi alla decisione del Tribunale (cui ha chiesto "*di voler provvedere per quanto di sua competenza*").

Infine, all'udienza del 5.12.2023, all'esito della discussione, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.



2. Il quinto comma dell'art. 25 *sexies* CCII dispone che il Tribunale omologa il concordato <<quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore>>.

3. Sussiste, in primo luogo, il presupposto della regolarità del contraddittorio, avendo la ricorrente documentato (v. atti depositati il 27.11.2023) l'avvenuta notifica tempestiva della proposta, del parere dell'ausiliario e della relazione finale e del parere dell'esperto, a tutti i creditori indicati nell'elenco allegato sub 53, all'infuori del solo irreperibile secondo quanto comunicato dal Comune di Trieste con mail dd. 11.10.2023, e il pagamento del cui credito, pari a Euro 4.000,00, è stato in ogni caso garantito dalla controllante (v. dichiarazione sub doc. 63), nel caso in cui lo stesso venga reperito o avanzi richiesta di adempimento).

4. La genericità della formula <<regolarità del procedimento>> induce a ricomprendere nell'accertamento non solo il rispetto delle norme procedurali, ma pure la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta.

Al riguardo si osserva:

- che il ricorso è stato presentato l'11.8.2023, entro i sessanti giorni successivi alla comunicazione, il giorno precedente, della relazione finale redatta ai sensi dell'art. 17, co. 8 CCII nel procedimento di composizione negoziata dall'esperto, il quale ha dato atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma che non hanno avuto esito positivo, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lett. b) CCII non sono praticabili;
- che sussiste la competenza del Tribunale adito, avendo la società istante sede in Trieste;
- che sussistono sia il presupposto soggettivo per l'accesso alla procedura di concordato semplificato, sia lo stato di crisi, emergente dalla documentazione contabile, dalla relazione finale dell'esperto e dal parere dell'ausiliario;
- che la ricorrente ha allegato al ricorso la documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la delibera del consiglio di amministrazione ex art. 120 *bis* CCCI dd. 9.8.2023 (all. A);
- che il ricorso è stato pubblicato nel registro delle imprese e comunicato al Pubblico Ministero;

- che è stato acquisito, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 *sexies* CCII, il parere dell'esperto, il quale ha concluso ritenendo la soluzione concordataria più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, e la congruità delle garanzie offerte;
- che il medesimo parere di convenienza è stato successivamente reso dall'ausiliario dott.

5. Ciò premesso, va rilevato che uno dei profili attinenti la regolarità – come sopra intesa – del procedimento, costituito dalla buona fede e dalla correttezza nello svolgimento delle trattative, requisito di ammissibilità della proposta (comma 1 dell'art. 25 *sexies* CCII), è stato contestato dall'opponente \_\_\_\_\_ (di segui

\_\_\_\_\_ ha sostenuto che non via sia stata, da parte di \_\_\_\_\_, un'effettiva e completa interlocuzione con i creditori – perlomeno quelli chirografari - interessati dal piano di risanamento, sia in quanto la debitrice si sarebbe “limitata a formulare loro una proposta di pagamento, a saldo e stralcio, pari al 10% del credito nominale, cui non è seguito, nei confronti della gran parte dei creditori, alcun ulteriore contatto” (pag. 4 dell'atto di opposizione), sia per le carenze delle informazioni in ordine alla reale situazione economica e alle effettive risorse da destinare ai creditori. A tale ultimo proposito, è stato evidenziato che l'inclusione nell'attivo del corrispettivo dell'affitto del ramo d'azienda da parte di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ pari a Euro 1.500,00 mensili, risulterebbe smentita dalla stessa \_\_\_\_\_ la quale, terza pignorata nel procedimento esecutivo presso terzi promosso nei confronti di \_\_\_\_\_ ha affermato di essere non debitrice, ma creditrice di quest'ultima della somma di Euro \_\_\_\_\_

5.1 In contrario, si osserva che l'effettività delle trattative non solo è stata attestata, in modo motivato, dall'esperto, ma pure dimostrata dalla documentazione dallo stesso allegata alla relazione finale.

\_\_\_\_\_ ha, in particolare, rilevato (pag. 13 della relazione) che \_\_\_\_\_ inviò dapprima una lettera circolare ai creditori (all. 16), in cui non si limitò, come sostenuto da \_\_\_\_\_ a proporre un pagamento a saldo e stralcio, ma descrisse “le ragioni dell'avvio del procedimento di composizione”, espose “le attività che intendeva mettere al servizio del debito”, indicò “il passivo complessivo da risanare e la relativa graduazione”, formulò “la proposta di ristrutturazione”, esponendo “le relative ragioni di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria”.



A tale esauriente informativa seguirono le negoziazioni con i singoli creditori; nel caso di mancato riscontro, la debitrice inviò i solleciti avviando interlocuzioni per le vie brevi (v. all. 17).

Specifiche trattative furono in seguito condotte relativamente ai crediti contestati.

Fu raggiunto, quanto alla posizione un favorevole accordo transattivo, che diminuì in maniera significativa le passività potenziali; la trattativa pur tentata, non sortì invece esito positivo nei confronti di

Di speciale complessità si rivelarono le interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate, che hanno avuto il seguente sviluppo: attivazione del procedimento di accertamento con adesione, il cui scopo era quello di verificare la possibilità di definire *in limine* i rilievi contenuti nel P.V.C.; estensione, sollecitata dalla stessa debitrice, dell’accertamento anche per l’anno d’imposta 2022 (v. all. 19), seguita dalla notifica dell’invito al contraddittorio; chiusura del procedimento stesso, non risultando più percorribile la strada della negoziazione mediante adesione al processo verbale di accertamento, a causa dell’allargamento del perimetro delle contestazioni, e proposizione di ricorsi avverso gli accertamenti innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste (all. 20); redazione, infine, della proposta di transazione fiscale *ex art. 63 CCII*, inviata in bozza all’esperto (all. 21).

Ulteriori specifiche trattative hanno riguardato sia primo creditore chirografario per entità del credito, “*la cui determinazione era decisiva per la riuscita del tentativo di risanamento, (e che ha) ha lungamente ritardato il riscontro alle richieste di confronto di nonostante i plurimi solleciti ricevuti*” (pag. 15 della relazione)<sup>1</sup>, negando la disponibilità a presenziare a un incontro cui avrebbe partecipato anche l’esperto, asserendo di aver demandato l’incasso del credito all’agenzia di recupero omettendo peraltro di indicarne i recapiti (v. all. 22), sia (con la quale la trattativa “*si è rilevata complessa, in ragione della presenza della garanzia prestata dalla*”; pag. 15 della relazione).

---

<sup>1</sup> E il protrarsi di tale trattative- ha evidenziato l’esperto – ha pure impedito la presentazione della proposta di transazione fiscale, dovendo quest’ultima essere accompagnata dall’attestazione del professionista indipendente sulla fattibilità del piano di ristrutturazione proposto (v. art. 57, co. 4, richiamato dall’art. 63, c. 2, CCII), attestazione subordinata al raggiungimento di un accordo con un numero di creditori tasle da superare le percentuali previste dall’art. 61 CCII

5.2 Quanto al credito di Euro 24.470,00 che vanterebbe nei confronti di  
sulla base della fattura n. 650 del 31.7.2023, e che, secondo l'opponente,  
smentirebbe la disponibilità, procurata dalla stessa delle somme a titolo di canoni di  
affitto del ramo d'azienda, si tratta di una posta che nessuna rilevanza esplica sull'ammontare  
dell'attivo concordatario, avendo la società affittuaria (che, significativamente, nella memoria  
depositata nel giudizio di omologazione, non fa più cenno alcuno all'asserito credito) stornato  
la predetta fattura emettendo in data 16.11.2023 la nota di accredito di pari importo (all. 71 di  
parte ricorrente).

Le circostanze riferite e documentate dall'esperto, e la precisazione riguardante i rapporti di  
credito-debito cor confermano quindi l'effettivo svolgimento di compiute  
trattative, condotte secondo correttezza e buona fede.

6. Risulta rispettato l'ordine delle cause di prelazione.

E' invero stata prevista la formazione di 11 classi (v. pagg. 17-18 del ricorso, nonché atto di  
modifica dd. 11.10.2023), con soddisfazione integrale, attraverso la distribuzione di attivo per  
Euro 228.954,61 dei crediti preeducibili (classe 1), nonché di quelli dei lavoratori  
subordinati (classe 2) assistiti dal privilegio *ex art. 2751 bis*, n. 1 c.c., dei professionisti (classe  
3) per l'assistenza prestata nella presentazione della domanda di concordato per il residuo  
compenso pattuito del 25%, dei professionisti (classe 4) privilegiati ai sensi dell'*art. 2751 bis*,  
n. 2 c.c., delle imprese artigiane (classe 5) che godono del privilegio di cui all'*art. 2751 bis*,  
n. 5 c.c.

Le residue risorse disponibili, pari ad Euro 66.335,58 verranno destinate al soddisfacimento  
parziale del credito vantato da per la parte coperta dalla  
garanzia pubblica di (classe 6) la quale, una volta escussa la  
garanzia da parte di si surrogherà nella sua posizione creditoria per gli importi  
corrispondenti.

Onde sostenere, infine, i debiti verso le classi restanti (enti previdenziali, privilegio *ex artt.*  
*2753-2778* n. 1 c.c.; classe 7; Agenzia delle Entrate, privilegio *ex artt.* 2752 e 2778 n. 18 c.c.;  
classe 8; creditori chirografari, classi 9<sup>2</sup>, 10<sup>3</sup> e 11<sup>4</sup>, è previsto l'apporto, da parte d

---

<sup>2</sup> fornitori

<sup>3</sup> MPS per la quota di credito non coperta da garanzia pubblica

<sup>4</sup>) MCC per la parte di potenziale credito in via di regresso non soddisfatta con l'attivo disponibile



finanza esterna dell'ammontare di Euro 176.000,00, che verrà così distribuita, nel rispetto della *relative priority rule*:

classe 7: 7% (Euro 9.873,02)

classe 8: 6,90% (Euro 87.270,95)

classe 9: 5,50% (Euro 22.652,94)

classe 10: 5,50% (Euro 3.347,90)

classe 11: 5,50% (Euro 19.586,39)

accantonamenti relativamente alle cause contro

5,50% (Euro 12.659,88)

accantonamenti postergati e contestati: 5,50% (Euro 20.192,63).

7. Il piano di liquidazione prevede che l'attivo, pari a complessivi Euro 295.290,19, sia costituito:

- dai corrispettivi della cessione dell'azienda (Euro 86.000,00) e del magazzino (Euro 66.000,00 oltre IVA): residuo da incassare: Euro 94.280,00

- dalla liquidità ottenuta a fronte dell'incasso di crediti commerciali: Euro 121.010,19

- dal prezzo di Euro 80.000,00 che la controllante è impegnata, con proposta irrevocabile dd. 8.8.2023, condizionata all'omologa definitiva (doc. 29), a versare per l'acquisto del credito litigioso dell'ammontare di Euro 277.410,16 per il quale pende causa innanzi al Tribunale in cui le controparti e hanno proposto domande riconvenzionali per Euro 38.064,00 ed. Euro 758.721,91.

- dalla finanza esterna di Euro 176.000,00 fornita da

La fattibilità del piano, intesa quale <<*non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati*>> (art. 47 CCII, in tema di concordato preventivo) appare assicurata, quanto alla cessione dell'azienda e del magazzino, rispettivamente dalla sottoscrizione di contratto preliminare di cessione d'azienda dd. 14.11.2022 con affittuaria dell'azienda stessa, per il prezzo di Euro 86.000,00, da cui vanno detratti i canoni d'affitto mensili regolarmente versati (all. 8 al ricorso), e dal perfezionamento, tra le stesse parti, della vendita del magazzino in forza dell'art. 13 del contratto di affitto d'azienda dd. 14.11.2022, con previsione di pagamento in 12 rate mensili del prezzo di Euro 66.000,00 (all. 7 al ricorso), a oggi interamente versato (v. doc. 72 di parte ricorrente); quanto al corrispettivo della cessione del credito litigioso, dall'esistenza della proposta irrevocabile d'acquisto,

condizionata all'omologa in via definitiva, di quale si è altresì obbligata a tenere indenne e manlevare la ogni costo di assistenza legale pregresso e sinora non pagato oltre che futuro, nonché da ogni eventuale sopravvenienza passiva di cui alle domande riconvenzionali proposte dalle convenute (all. 29 al ricorso); quanto, infine, alla finanza esterna, dall'impegno irrevocabile, condizionato all'omologa definitiva,

supportato dalla documentata giacenza sul conto corrente bancario alla stessa intestato dell'importo di Euro 181.163,49 alla data del 1.12.2023 (doc. 73 di parte ricorrente).

8. L'opponente contestato che <<la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale>>, sostenendo che la soluzione concordataria non sia più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

ha lamentato l'omessa valutazione, da parte della ricorrente, degli esiti delle azioni risarcitorie proponibili dal curatore, nell'interesse della massa dei creditori, nei confronti della controllant on la partecipazione del 66% del capitale sociale.

L'opponente, muovendo dalla qualità, in capo alla ricorrente, di società controllata

ha allegato che quest'ultima abbia dapprima determinato, con l'abuso di eterodirezione, il dissesto della controllata, e quindi, a crisi avvenuta, abbia proposto di compiere solo gli adempimenti economici minimi necessari a supportare la proposta di omologa che, se concessa, eliminerebbe ogni rischio di coinvolgimento della controllante nella crisi, cagionando un rilevante pregiudizio ai creditori, cui sarebbe impedito di giovare degli esiti delle cause risarcitorie, tra cui quella prevista dall'art. 2497 c.c., proponibili dal curatore in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

8.1 In contrario, si osserva, innanzitutto, che già esperito innanzi a quest'azione ex art. 2497 c.c. nei confronti di deducendo proprio l'abuso di eterodirezione e chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in misura pari al credito vantato nei confronti di (v. all. 6 all'opposizione).

L'omologa del concordato semplificato non è idonea a determinare l'interruzione o l'improponibilità di tale azione, che l'opponente potrà quindi proseguire onde ottenere, ove la pretesa si rivelasse fondata, il riconoscimento integrale del credito attraverso il risarcimento del danno per equivalente. L'alternativa, invocata da costituita dall'apertura della liquidazione giudiziale, con conseguente attribuzione al curatore della legittimazione ad



esperire l'azione ex art. 2497 c.c., non arrecherebbe quindi, sotto tale profilo, alcun vantaggio alla creditrice.

**8.2** In secondo luogo, ai fini della comparazione dei risultati utili per i creditori conseguibili dalle due procedure, giova rimarcare che la liquidazione giudiziale non vedrebbe né l'apporto di finanza esterna per la somma di Euro 176.000,00 (assicurata, in caso di omologa del concordato semplificato, da \_\_\_\_\_; v. dichiarazioni sub docc. 58 e 62), destinata al parziale soddisfacimento dei crediti privilegiati degli enti previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate, nonché del ceto chirografario, né l'acquisizione del corrispettivo di Euro 80.000,00, che \_\_\_\_\_ si è obbligata, con proposta irrevocabile d'acquisto, a versare alla procedura a titolo di acquisto del credito litigioso azionato innanzi al Tribunale di Pisa.

In caso di liquidazione giudiziale, la certa indisponibilità all'attivo della complessiva somma di Euro 256.000,00 (176.000 + 80.000) non appare compensata dall'esperimento, da parte del curatore, dell'azione ex art. 2497 c.c. nei confronti di \_\_\_\_\_ la quale sconta sia costi ingenti, sia tempi non quantificabili con sicurezza, in considerazione della complessità della lite e della possibile sua prosecuzione nei gradi successivi, sia l'alea derivante dalla non agevole dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa, fermamente contestati da \_\_\_\_\_ (comparsa di risposta, all. 7 all'opposizione) e integrati dal rapporto di direzione e coordinamento tra le società, dall'individuazione degli atti che avrebbero concretato violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, dall'accertamento dei danni risarcibili e dalla sussistenza del relativo nesso causale.

Va quindi disatteso anche il secondo motivo di opposizione, dovendosi confermare la valutazione della maggior convenienza, per i creditori, della soluzione proposta con il concordato semplificato rispetto a quella conseguente alla liquidazione giudiziale.

**9.** Infine, la proposta, riconoscendo il soddisfacimento in misura almeno parziale di tutti i creditori, <<assicura un'utilità a ciascun creditore>>, risultando quindi integrato anche l'ultimo requisito previsto dall'art. 25 *sexies*, co. 5 CCII ai fini dell'omologa.

**10.** Pertanto, respinta l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ va omologato il concordato semplificato di \_\_\_\_\_

Considerata la natura contenziosa del giudizio di opposizione all'omologazione, che vede contrapposte posizioni processuali tra il creditore opponente e la società debitrice che insiste nell'istanza di omologazione (in questo senso, in tema di concordato preventivo, Cass. ord. 5127/2022, che ha evidenziato "*che si disputa indubbiamente sulla sussistenza o meno del*

*diritto all'ammissione dell'impresa debitrice alla soluzione concordata della crisi di impresa a fronte di una pretesa oppositiva che contesta proprio quel diritto sulla base dell'asserzione del difetto di un presupposto di legge ovvero del requisito della fattibilità giuridica o economica del concordato ovvero ancora di altro difetto formale di ammissione e di omologazione dei concordato stesso"), deve provvedersi sulle spese, che sono poste a carico, per il principio della soccombenza, dell'opponente, e liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i valori medi delle cause di valore indeterminato alto, esclusa la fase istruttoria, non svoltasi, e non riconosciuti gli esborsi (contributo unificato, diritti di cancelleria, notifiche), cui la ricorrente sarebbe stata comunque tenuta anche in mancanza di opposizione.*

11. Ai sensi dell'art. 25 *septies* CCII va nominato un liquidatore, individuato sulla base dei criteri previsti dagli artt. 356 e 358 CCII, e che non può peraltro identificarsi (come ipotizzato dalla debitrice, v. 18 pag. del ricorso) nell'ausiliario, posto che quest'ultimo svolgerà, come previsto dall'ottavo comma dell'art. 25 *sexies* CCII e nei limiti della compatibilità, le diverse funzioni che corrispondono a quelle del commissario giudiziale nel concordato preventivo. Vanno inoltre impartite le disposizioni relative alle modalità della liquidazione, e nominato il comitato dei creditori.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 25 *sexies*, 25 *septies* CCII

**RIGETTA**

l'opposizione presentata da

**OMOLOGA**

il concordato semplificato di

**CONDANNA**

alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in Euro 8.433,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA -se dovuta – *ex lege*

**NOMINA**

giudice delegato

**NOMINA**

liquidatore

**NOMINA**



componenti del comitato dei creditori:

#### DISPONE

che il liquidatore provveda:

- alla liquidazione dei beni che costituiscono l'attivo concordatario, previo esperimento di procedure competitive con le modalità di cui all'art. 114 CCII, e applicato, in relazione alla cessione dell'azienda, il disposto del secondo comma dell'art. 25 *septies* CCII
- ad acquisire alla procedura le somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna
- a porre in essere gli atti di ordinaria gestione senza alcuna limitazione, compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione dello stesso anche i relativi accordi sui compensi ad essi spettanti;
- a depositare le somme incassate e quelle giacenti in un apposito conto corrente bancario, provvedendo ai pagamenti dei creditori secondo quanto previsto nel piano e nella proposta, previa redazione di un progetto di distribuzione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e comunicato al giudice delegato
- a comunicare con periodicità semestrale all'ausiliario dott. ex art. 114 co. 5 CCII, un rapporto riepilogativo relativo all'andamento della liquidazione, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario relativo al periodo. L'ausiliario trasmetterà copia della relazione del liquidatore, con le sue eventuali osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale
- conclusa l'esecuzione del concordato, a redigere e comunicare all'ausiliario un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti conto del conto corrente bancario; l'ausiliario ne darà notizia, unitamente alle sue eventuali osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale
- a depositare le somme spettanti ai creditori che non si presentano o sono irreperibili secondo quanto disposto dall'art. 232, co. 4 CCII

#### DISPONE

che l'ausiliario riferisca al giudice delegato l'eventuale esistenza di atti di frode ai sensi dell'art. 106 CCII, nonché ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto alla società ricorrente, al Pubblico Ministero e al liquidatore nominato, e di trasmettere il decreto stesso per estratto all'ufficio del registro delle imprese di Trieste ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 14/12/2023.

Il Giudice estensore  
dott. Daniele Venier

Il Presidente  
dott. Arturo Picciotto